



punto
impresa
digitale



CAMERA DI COMMERCIO
TREVISO - BELLUNO | DOLOMITI
bellezza e impresa

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO-BELLUNO

**Bando di Concorso per la concessione
di contributi alle MPMI a sostegno
della doppia transizione digitale ed
ecologica – Anno 2026**

Articolo 1 – Finalità

1. La Camera di commercio di Treviso-Belluno, nell'ambito dell'iniziativa strategica di Sistema "La doppia transizione digitale ed ecologica" autorizzata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy con decreto del 17 marzo 2026, intende rafforzare la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione ed efficientamento energetico finalizzate anche alla transizione ecologica del sistema locale delle imprese.
2. Nello specifico, con l'iniziativa "Bando di concorso per la concessione di contributi alle MPMI a sostegno della doppia transizione digitale ed ecologica – Anno 2026" sono proposte due Misure al fine di promuovere l'acquisizione, da parte delle MPMI (Micro Piccole Medie Imprese) della circoscrizione territoriale camerale di riferimento, di beni strumentali, servizi o soluzioni focalizzate sulle nuove competenze e tecnologie digitali, oltre ad incentivare, attraverso interventi di efficientamento energetico, il sostegno alla transizione alla green economy (c.d. Piano nazionale Transizione 5.0).

Articolo 2 - Ambiti di intervento

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto, gli investimenti e l'acquisizione di servizi di consulenza/formazione relativi a:

Misura 1 Acquisto di **beni strumentali di cui agli allegati IV e V della L. 199/2025** (vedi allegato al Bando), e successive modifiche ed integrazioni. La Misura 1 consente all'impresa di effettuare investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica, digitale e di sostenibilità ambientale strettamente connessi al progetto di digitalizzazione aziendale ed efficientamento energetico secondo il modello Impresa 5.0.

Ai fini del presente Bando, rientrano tra gli investimenti ammissibili anche:

- a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Si specifica che i software relativi alla gestione di impresa in senso lato (ad es. amministrazione, contabilità, controllo e finanza, gestione della relazione con il consumatore finale e/o con il fornitore, gestione dell'offerta, della fatturazione, gestione documentale, project management, analisi dei processi organizzativi o di business, ecc.), se non collegati ed acquistati contestualmente nell'ambito del progetto di efficientamento energetico aziendale indicato alla precedente lett. b), non rientrano nella Misura 1 (Circolare n. 4/E del 30.3.2017 dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico).

Misura 2 a) Acquisizione di servizi di consulenza finalizzati all'introduzione e/o implementazione delle tecnologie abilitanti di Impresa 4.0, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi, erogati esclusivamente da un fornitore tra quelli elencati al successivo art. 6, co. 1 lett. a).

L'acquisizione dei servizi di consulenza di cui alla presente Misura 2 lett. a) può essere finanziata qualora e solo se direttamente ed esclusivamente collegata all'acquisto di beni strumentali di cui alla Misura 1.

b) Acquisizione di servizi di consulenza e/o formazione finalizzati alla razionalizzazione dell'uso dell'energia da parte delle imprese, attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica, riducendo i consumi e le emissioni di gas clima-alteranti erogati esclusivamente da un fornitore tra quelli elencati al successivo art. 6, co. 1 lett. b).

2. Gli investimenti di cui alla **Misura 1** e le consulenze di cui alla **Misura 2 lett. a)** del presente articolo devono necessariamente riferirsi ad uno o più dei seguenti ambiti tecnologici abilitanti Impresa 4.0:

- a) Soluzioni per la manifattura avanzata;
- b) Manifattura additiva;
- c) Realtà aumentata e realtà virtuale;
- d) Simulazione;
- e) Integrazione verticale e orizzontale;
- f) Internet delle cose e delle macchine;
- g) Cloud;
- h) Cybersecurity;
- i) Big data e analytics;
- j) Intelligenza artificiale;
- k) Blockchain;
- l) Soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della catena di distribuzione;
- m) Soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività.

I servizi di consulenza di cui alla **Misura 2 lett. b)** devono necessariamente riferirsi a:

- a) audit energetici, finalizzati a valutare la situazione iniziale dell'impresa, per individuare e quantificare gli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio e definire un piano di miglioramento energetico;
- b) analisi delle forniture di energia, attraverso l'analisi dei documenti contrattuali e contabili delle utenze, finalizzata alla definizione di un programma di ottimizzazione dei parametri contrattuali alla luce delle caratteristiche produttive dell'impresa;
- c) progettazione di sistemi di raccolta e di monitoraggio dei dati energetici di base (bollette, contatori, ecc.) e della produzione (consumi, rendimenti, ecc.), anche attraverso l'utilizzo di automazioni con tecnologie 4.0;
- d) sviluppo di un piano di miglioramento energetico con individuazione e quantificazione degli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio dell'impresa;
- e) implementazione di Sistemi di gestione dell'energia in conformità alle norme ISO 50001, ISO 50005, ISO 50009;
- f) studi di fattibilità per progetti di riqualificazione energetica;

- g) studi di fattibilità tecnico-economica finalizzata alla realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);
- h) realizzazione della documentazione tecnica (progetto, configurazione, ecc.) e giuridica (statuto, contratti, ecc.) necessaria alla costituzione/adesione di/ad una CER;
- i) acquisizione temporanea del servizio esterno di Energy Manager a beneficio dell'impresa.

Sono, inoltre, ammissibili le acquisizioni di **servizi di formazione** relativamente all'attività finalizzata al conseguimento della qualifica di Energy manager per risorse interne, impiegate stabilmente all'interno dell'impresa, **con una durata non inferiore alle 40 ore totali**.

Articolo 3 - Regime degli aiuti e normativa europea di riferimento

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in regime "de minimis", a seconda del settore di attività, ai sensi:
 - del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13.12.2023, in vigore dal 1.1.2024, che consente a un'unica impresa (ossia l'impresa che riceve gli aiuti e le imprese collegate) di ricevere contributi non superiori a euro 300.000,00 nell'arco di tre anni;
 - del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18.12.2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2024/3118 del 10.12.2024 della Commissione, relativo al settore agricolo, che consente all'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica", di ottenere aiuti a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a euro 50.000,00 nell'arco di tre anni;
 - del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014, come modificato dai Regolamenti (UE) 2020/2008 e 2022/2514 della Commissione, relativo ai settori della pesca e dell'acquacoltura, consente a un'unica impresa (ossia l'impresa che riceve gli aiuti e le imprese collegate) di ricevere contributi non superiori a euro 30.000,00 nell'arco di tre anni.
2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti UE; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Disciplinare può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti. Allo scadere dei predetti Regolamenti trovano applicazione i successivi Regolamenti analoghi, emanati nelle medesime materie.
3. La Camera si riserva la facoltà di ridurre l'entità del contributo concesso qualora, in fase di registrazione dello stesso nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato, si verifichi il superamento del massimale "de minimis" applicabile, senza necessità di adottare ulteriori provvedimenti.
4. Gli aiuti previsti dal presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1 del Trattato e con aiuti in regime "de minimis", se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato della Commissione. Essi, inoltre, sono cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili. L'impresa non potrà comunque ottenere contributi pubblici superiori agli stessi costi ammissibili e dovrà, pertanto, dichiarare che il contributo camerale sommato ad altri eventuali benefici pubblici non eccede il 100% dei costi ammissibili.

Articolo 4 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell’agevolazione

1. Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad **€ 1.400.000,00**. L’intensità del contributo è pari al 50% della spesa sostenuta ed effettivamente ammissibile, al netto di IVA e di altre imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.
2. Fermo restando l’importo del contributo massimo e dell’investimento minimo, potrà essere riconosciuto un punteggio premiale consistente nell’incremento dell’intensità dell’aiuto per ciascuna delle seguenti casistiche, tra loro cumulabili:
 - qualora all’impresa richiedente risulti attribuito, alla data di presentazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, il rating di legalità di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l’incremento consisterà in un ulteriore 5% della spesa ammissibile;
 - qualora l’impresa richiedente dimostri, alla data di presentazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, il possesso di una "Certificazione della parità di genere" di cui all’art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006, e all’art. 5, comma 3, della legge n. 162/2021, rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato che opera sulla base della prassi UNI/PdR 125:2022, l’incremento consisterà in un ulteriore 5% della spesa ammissibile.
3. Il contributo verrà assegnato alle imprese secondo i valori riportati nella seguente tabella:

Misura	Descrizione	Spesa ammissibile minima €	Importo massimo del contributo €
1	Acquisto di beni strumentali	5.000,00	30.000,00
2 lett. a)	Acquisto di servizi di consulenza su tecnologie 4.0	1.200,00	5.000,00
2 lett. b)	Acquisto di servizi di consulenza e/o formazione in tema di transizione ecologica	1.200,00	5.000,00
Importo massimo del contributo erogabile			40.000,00

4. Si precisa che, qualora l’impresa richieda un contributo inferiore allo spettante, anche rispetto ai requisiti di premialità di cui è in possesso (Rating di Legalità o Certificazione della Parità di Genere), il sostegno sarà erogato sulla base di quanto indicato nella domanda di cui al successivo art. 8.

¹ Il “Rating di legalità” consiste nell’attribuzione, previa verifica del rispetto di elevati standard di legalità da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), di un punteggio che misura, premiandola, una gestione aziendale trasparente, etica e virtuosa.

I requisiti sono stati recentemente ridefiniti con Delibera AGCM n. 31812 del 27 gennaio 2026, recante Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (in vigore dal 16.3.2026).

Per ulteriori informazioni: <https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/>

5. Ciascuna impresa¹ può presentare **una sola domanda di contributo**, a valere sulla Misura 1, sulla sola Misura 2 lett. b), oppure contestualmente per entrambe le Misure 1 e 2, fermo restando che l'acquisizione dei servizi di consulenza di cui alla Misura 2 lett. a) può essere finanziata unicamente se direttamente ed esclusivamente collegata all'acquisto di beni strumentali di cui alla Misura 1.

In caso di presentazione telematica di più domande, sarà presa in considerazione **solo la prima ammissibile**, presentata in ordine cronologico.

Resta inteso che **la Camera di commercio potrà liquidare a favore di ciascuna impresa richiedente un solo contributo nell'ambito del presente Bando**.

6. Il contributo per ciascuna impresa sarà determinato, secondo l'intensità di aiuto e nei limiti di massimale sopra indicati, sull'importo complessivo delle spese ammissibili, sostenute e rendicontate entro le date prescritte.
7. I contributi riferiti all'acquisizione dei servizi di consulenza saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto, dove applicabile, del 4% ai sensi dell'art. 43, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2025.
8. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:
- chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
 - rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti tramite appositi provvedimenti;
 - creare una lista di attesa di imprese ammesse ma non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili.
9. Al raggiungimento del limite delle disponibilità della dotazione finanziaria stanziata, la Camera provvederà a dare tempestiva comunicazione di esaurimento delle risorse sul sito www.tb.camcom.gov.it. Le imprese interessate potranno, comunque, procedere alla presentazione delle domande di contributo, che costituiranno una lista di attesa, fino al raggiungimento di un importo aggiuntivo indicativamente pari al 20% della dotazione finanziaria di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 5 - Soggetti ammissibili

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese definite dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea come modificato dal Regolamento n. 1315/2023/UE, regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di commercio di Treviso-Belluno, inclusa/e la/le eventuale/i unità locale/i. Qualora il medesimo investimento riguardi più unità locali o

¹Tutto quanto indicato si applica anche nel caso di «impresa unica». Si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste un rapporto di collegamento, ovvero quando sussiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le relazioni suindicate possono essere anche indirette, nel senso che le imprese fra le quali intercorre una di dette relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Nel caso in cui un rapporto di questo tipo si crei tramite la proprietà di uno o più individui (che agiscono congiuntamente), le imprese coinvolte sono considerate collegate se operano sullo stesso mercato o su mercati contigui.

sedi operative localizzate anche al di fuori della circoscrizione territoriale camerale di riferimento, il contributo sarà calcolato proporzionalmente al numero di sedi o unità locali interessate dall'intervento presenti nella circoscrizione della C.C.I.A.A. di Treviso - Belluno.

2. Alla data di presentazione della domanda di contributo, le imprese beneficiarie devono essere attive e in regola con il pagamento del diritto annuale camerale nell'intera misura dovuta fino all'annualità 2025; è ammessa esclusivamente la regolarizzazione dell'annualità 2026, entro la data di liquidazione del contributo, e delle annualità pregresse che risultano irregolari a causa di un **pagamento parziale**, entro e non oltre il **termine perentorio** indicato nella richiesta di integrazione documentale di cui all'art. 9, comma 2, **pena l'inammissibilità della domanda**.
3. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 184/2025, è sempre precluso l'accesso alle agevolazioni in caso di:
 - sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n.159/2011;
 - applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 231/2001, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
 - violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Ai sensi dell'art. 18, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 184/2025 si applicano le seguenti disposizioni:
 - in sede di ammissione al contributo, l'eventuale irregolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) comporta la comunicazione all'interessato dei motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza, con diritto dell'impresa a presentare osservazioni entro 10 gg dal relativo ricevimento;
 - in sede di erogazione del contributo, qualora il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa evidenzia un'inadempienza contributiva, la Camera di commercio provvede ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 8 bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, previa conferma dell'importo e indicazione da parte degli stessi degli estremi per il versamento;
 - effettuazione di una operazione di delocalizzazione o cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 5 del D.Lgs. n. 184/2025;
 - inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
4. Per accedere ai benefici, le imprese devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non devono essere in liquidazione volontaria, né essere sottoposte ad una delle procedure

- individuare dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti² che abbiano fornito in essere con la Camera di Commercio di Treviso-Belluno.
 6. Sono escluse dall'ammissione al Bando le imprese che presentino nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione soggetti in carica presso la Giunta della Camera di Commercio di Treviso-Belluno o soggetti a qualsiasi titolo dipendenti o collaboratori della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti e, in particolare, della Legge n. 190/2012.
 7. Non possono accedere al contributo e sono escluse d'ufficio dal Bando le imprese che abbiano già ricevuto contributi nella precedente edizione svolta nel 2025, denominata "[Bando di Concorso per la concessione di contributi alle MPMI a sostegno della doppia transizione digitale ed ecologica - Anno 2025](#)". Si precisa che le condizioni di esclusione trovano applicazione anche nel caso di «impresa unica»³, estendendo di fatto la preclusione a tutti i soggetti giuridici tra i quali sussiste un rapporto di collegamento o controllo.
 8. I requisiti di cui ai punti da 2 a 6 devono essere posseduti dal momento della **presentazione** della domanda di contributo, **pena l'inammissibilità** della stessa, fino a quello della concessione dell'aiuto, pena l'esclusione dall'accesso ai benefici di cui al presente Bando.

Articolo 6 – Fornitori di servizi

1. **a) Limitatamente alla Misura 2 lett. a)** (acquisizione di servizi di consulenza in tema di Impresa 4.0), fermo restando che l'acquisizione di servizi di consulenza di cui alla Misura 2 lett. a) può essere finanziata unicamente se direttamente ed esclusivamente collegata all'acquisto di beni strumentali di cui alla Misura 1, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:
 - Centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center/Digital Innovation Hub/European Digital Innovation Hub di cui al Piano Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il

² La normativa non si applica alle imprese individuali, alle fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e agli enti e alle associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, alle associazioni di promozione sociale, agli enti di volontariato, alle organizzazioni non governative, alle cooperative sociali, alle associazioni sportive dilettantistiche nonché alle associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

³ Si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste un rapporto di collegamento, ovvero quando sussiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le relazioni suindicate possono essere anche indirette, nel senso che le imprese fra le quali intercorre una di dette relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Nel caso in cui un rapporto di questo tipo si crei tramite la proprietà di uno o più individui (che agiscono congiuntamente), le imprese coinvolte sono considerate collegate se operano sullo stesso mercato o su mercati contigui

trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;

- Incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE);
- Start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- Ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 2, del presente Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della presentazione della domanda di contributo.

b) Limitatamente alla Misura 2 lett. b) (acquisizione di servizi di consulenza in tema di transizione ecologica) l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:

- EGE – Esperti in Gestione dell'Energia – certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;
- Energy Service Company (ESCO) certificata UNI CEI 11352;
- Società o Enti (iscritti al Registro Imprese o al REA) specializzati in servizi di consulenza nell'ambito della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico e dell'utilizzo economico delle risorse (risultante da visura camerale);
- Energy manager e/o altri esperti che abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese, nell'ambito dei servizi di cui alla Misura 2 lett. b);
- Relativamente ai servizi di formazione, per assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità con specifico riferimento al settore energetico, giusto art. 8 comma 2 del Decreto Interministeriale 24.7.2024 attuativo del piano Transizione 5.0, sono abilitati all'erogazione:
 - a) i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
 - b) i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) e successive modificazioni;
 - c) i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alle vigenti disposizioni Uni En ISO 9001 settore EA 37.

La durata di detti percorsi non deve essere inferiore alle 40 ore totali.

Il fornitore di servizi di consulenza e/o formazione per la misura 2 lett. b) è tenuto a produrre una autocertificazione attestante l'appartenenza ad una delle sopracitate categorie, da consegnare all'impresa beneficiaria prima della presentazione della domanda di contributo, poiché richiesta tra la documentazione da allegare alla pratica telematica (rif. art. 8, comma 2).

2. Le imprese fornitrici dei beni e/o dei servizi di consulenza oggetto del presente Bando non possono essere, nel contempo, soggetti beneficiari dei contributi nell'ambito del Bando stesso.
3. Non possono essere fornitori dell'impresa richiedente il contributo imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti

con l'impresa medesima. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anch'essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

4. I titolari/rappresentanti legali/soci delle imprese fornitrici di beni e/o servizi non devono essere in rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado sia in linea retta che collaterale con i titolari/rappresentanti legali/soci dell'impresa richiedente il contributo.
5. Non possono essere fornitori imprese/enti che presentano nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione soggetti che siano allo stesso tempo dipendenti della Camera di Commercio I.A.A. di Treviso – Belluno oppure componenti della Giunta camerale.

Articolo 7 – Spese ammissibili

1. Nell'ambito della Misura 2, fermo restando che l'acquisizione di servizi di consulenza di cui alla lett. a) può essere finanziata unicamente se direttamente ed esclusivamente collegata all'acquisto di beni strumentali di cui alla Misura 1, sono ammissibili solo i costi direttamente riguardanti la fornitura dei servizi di consulenza previsti dal presente Bando.

I servizi di consulenza di cui alla Misura 2 non potranno in alcun caso ricomprendere le spese per:

- servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
- trasporto, vitto e alloggio;
- servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale o di mera promozione commerciale o pubblicitaria.

Sono ammissibili, invece, i costi di consulenza per la predisposizione del Piano di Innovazione digitale dell'impresa, come pure i costi della perizia tecnica giurata di cui all'art. 8, comma 2, lett. g).

2. Nell'ambito della Misura 1 non sono in ogni caso ammissibili spese per l'acquisto di beni destinati ad essere ceduti in comodato d'uso a terzi nonché investimenti effettuati in leasing, con contratto di locazione o altre forme assimilabili. Sono, inoltre, considerati non ammissibili i costi relativi a: spedizione e trasporto dei beni, assicurazione, i servizi di assistenza tecnica post-vendita e l'acquisto di materiale accessorio di qualsiasi natura.

Le spese per beni immateriali di cui all'allegato V della L. 199/2025, sono ammissibili solo se gli stessi sono acquistati con licenza a tempo indeterminato o con licenza di durata uguale o superiore a (3) tre anni; tutte le annualità devono essere interamente pagate all'atto di presentazione della domanda. Le spese per beni immateriali di cui all'allegato V della L. 199/2025 sono ammissibili anche se gli stessi vengono prodotti su commessa.

Eventuali costi di installazione, montaggio e allacciamento sono ammissibili entro il limite massimo del 10% del valore dei beni acquistati. Gli investimenti di cui trattasi devono essere strettamente coerenti e correlati con l'attività esercitata dall'impresa. I beni devono essere nuovi e regolarmente iscritti nella contabilità aziendale nelle categorie immobilizzazioni materiali o immateriali dell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa.

3. In fase di presentazione della domanda, all'interno del "Modulo Misura" di cui al successivo art. 8 comma 2 lett. b), deve essere necessariamente specificato il riferimento agli ambiti

tecnologici o consulenziali, previsti all'art. 2 comma 2 del presente Bando, ai quali si riferisce l'intervento.

4. **Sono ammissibili gli interventi avviati nonché le spese sostenute dal 1.1.2026 fino alla data di presentazione della domanda di contributo, nel rispetto dei termini temporali previsti al successivo art. 8, comma 1. Per "avvio dell'investimento" si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto della richiesta di contributo (es. accettazione del preventivo e/o conferma d'ordine), ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Eventuali costi per canoni periodici per l'utilizzo di beni immateriali rientrano nella misura 2 lett. a) e sono ammissibili ove collegati all'acquisto di beni materiali di cui alla misura 1 e limitatamente alla quota del canone ricadente nel periodo di vigenza del Bando e, comunque, non oltre la data di presentazione della domanda di contributo.**
5. Non saranno in ogni caso presi in considerazione gli interventi i cui documenti di riferimento (contratti, DDT e note di consegna - ove previsti, rapporti di intervento, fatture, di acconto o meno, e quietanze delle stesse) siano datati precedentemente o successivamente ai termini suddetti.
6. Tutte le spese ammissibili devono riguardare interventi realizzati esclusivamente presso la sede dell'impresa o la/le eventuale/i unità locale/i ubicata/e nella circoscrizione territoriale di Treviso e Belluno. All'atto di presentazione della domanda l'intervento per il quale viene richiesto il contributo deve essere stato completamente realizzato: il bene strumentale deve, quindi, essere stato acquistato ed interamente pagato, installato presso la sede aziendale interessata dall'investimento, inserito operativamente nella catena produttiva ed interconnesso ad internet od alla rete aziendale; la consulenza deve essere terminata con la produzione della documentazione necessaria a provare l'intervento svolto.
7. Per essere ammessi ai contributi previsti, i progetti devono superare l'importo minimo di investimento specificato all'art. 4, comma 3. Il requisito dell'importo minimo si riferisce a ciascuna Misura, singolarmente considerata. Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle valutazioni della singola impresa, fermo restando l'importo del contributo massimo previsto al medesimo art. 4, comma 3.
8. Il contributo viene erogato in base alle spese effettivamente sostenute; le imprese assegnatarie dei contributi devono quindi dimostrare il pagamento delle spese presentando le fatture quietanziate.

Per quietanza s'intende la copia del bonifico bancario da cui sia rilevabile:

- l'intestatario del conto corrente;
- la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;
- il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.);
- l'avvenuta esecuzione del pagamento.

Nel caso di pagamento effettuato tramite bonifico cumulativo, è necessario inviare l'intera disposizione di pagamento, che includa tutte le operazioni di bonifico, unitamente all'estratto conto in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'operazione di pagamento che corrisponda all'importo del bonifico.

Nel caso di pagamento effettuato tramite ricevuta bancaria (RI.BA):

- estratto conto in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'operazione di pagamento;
- il dettaglio della RI.BA. che documenta il pagamento della fattura oggetto della richiesta di contributo, da cui sia visibile:
 - il destinatario dell'operazione;

- la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;
- l'importo corrisposto.

Nel caso in cui il pagamento riguardi più operazioni (addebito cumulativo), è necessario inviare l'intera disposizione di pagamento, che includa tutte le RI.BA. pagate e che corrisponda all'uscita evidenziata nell'estratto conto.

Nel caso di pagamento effettuato con carta di credito:

- estratto conto della carta di credito in cui è visibile l'intestatario del conto e l'operazione di pagamento;
- il dettaglio del singolo movimento di pagamento in cui sia visibile:
 - il destinatario dell'operazione
 - la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;
 - l'importo corrisposto.

Nel caso di pagamento con assegno:

- estratto conto in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e il numero dell'assegno;
- copia leggibile dell'assegno;
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti:
 - il numero dell'assegno;
 - il numero e la data della fattura;
 - l'esito positivo dell'operazione.

Nel caso di versamento della ritenuta d'acconto per prestazioni professionali/occasional, dovrà essere prodotta copia del mod. F24 di avvenuto versamento della ritenuta stessa.

Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo art. 9, la mancanza o incompletezza della quietanza comporterà l'esclusione della fattura dal calcolo del contributo.

Non sono in ogni caso ammissibili spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni e/o compensazione tra beneficiario e fornitore, spese documentate da note e ricevute non fiscalmente valide.

9. I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite conto corrente/carta di credito/assegno intestato all'impresa richiedente il contributo. Non sono ammessi pagamenti eseguiti da soggetti terzi rispetto all'impresa (es. soci, amministratori o società collegate), né pagamenti effettuati da parte di istituti di credito o società finanziarie per conto dell'impresa (es. finanziamenti diretti al fornitore).
10. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

Articolo 8 – Presentazione delle domande di contributo

1. Le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma camerale per la presentazione e gestione delle domande di partecipazione ai bandi di finanziamento "Restart" (<https://restart.infocamere.it>) di InfoCamere, **dalle ore 9:00 del 8.7.2026** fino al momento in cui risulteranno esaurite le risorse stanziare e, comunque, entro e non oltre **le ore 23:59 del 23.10.2026**.
Al di fuori di tale intervallo temporale, la piattaforma telematica non accetterà l'invio di domande. Non sono ammesse altre modalità di trasmissione. Le modalità di presentazione

sono descritte nella [guida operativa](#) predisposta da InfoCamere, disponibile nella sezione "[Aiuto e contatti](#)" della citata piattaforma.

2. La pratica telematica relativa alla richiesta di contributo **dovrà essere corredata della seguente documentazione**, sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa partecipante:
 - **MODELLO** generato automaticamente dalla piattaforma Restart;
 - **ALLEGATI AL MODELLO**, disponibili sul sito www.tb.camcom.gov.it, alla sezione "Bandi e concorsi"⁴:
 - a. **modulo di domanda**, compilato in formato digitale in ogni sua parte, comprensivo della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, per sé e per altri soggetti, relativa a misure antimafia, casellario giudiziale e carichi pendenti (vedi art. 5 c. 3), da sottoscrivere da parte del titolare (in caso di impresa individuale), da tutti i soci dotati di legale rappresentanza (in caso di società di persone) o dai componenti del Consiglio di Amministrazione (in caso di società di capitali) e della **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - b. **"Modulo Misura"**, compilato in formato digitale ogni sua sezione in maniera dettagliata (**tutti i campi sono obbligatori**) e contenente tutti gli elementi necessari per una corretta istruttoria della pratica e per una completa valutazione dell'intervento proposto;
 - c. **copia dell'accettazione del preventivo e/o conferma d'ordine e delle fatture, esclusivamente in formato originale elettronico (.xml), e degli altri documenti di spesa**, debitamente quietanzati (per la definizione di quietanza vedere il comma 9 dell'art. 7), riguardanti le spese dichiarate. Nelle fatture devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi: natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell'operazione, anche in codice purché sulla fattura sia riportata la legenda dei codici merceologici utilizzati, anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
 - d. **eventuale autocertificazione del fornitore** compilata in formato digitale relativa a quanto previsto all'art. 6, comma 1, lett. a), ovvero agli "Ulteriori fornitori" di servizi di consulenza riguardanti la misura 2 lett. a);
 - e. **autocertificazione del fornitore di servizi di consulenza e/o formazione in ambito transizione ecologica** (misura 2 lett. b)) compilata in formato digitale, relativa a quanto previsto all'art.6, comma 1, lett. b);
 - f. **curriculum**, redatto in lingua italiana secondo il formato europeo, del soggetto incaricato referente del progetto, per referente si intende colui che predispone la realizzazione, sovrintende alle relative attività, documenta gli stati di avanzamento, raccoglie ed organizza la documentazione, informa eventualmente la dirigenza sull'intervento per il quale viene richiesto il contributo;

⁴ Tutti gli allegati della pratica possono essere raggruppati anche in un unico file (in formato .pdf) apponendo una sola firma digitale il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. La dimensione massima del singolo allegato è pari a 100 Mb.

- g. per l'acquisto di beni strumentali (Misura 1), **autodichiarazione del legale rappresentante o perizia tecnica giurata o attestato di conformità**, attestanti che il bene (indicare espressamente il marchio del bene e il numero seriale) possiede:
- caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato IV (per beni materiali) o all'allegato V (per beni immateriali) della L. 199/2025, riportando la corrispondente voce dell'elenco medesimo alla quale appartiene il bene;
 - è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura indicandone le modalità (indirizzo IP, protocollo di comunicazione, flusso di scambio dati bidirezionale con altri beni);
- h. per l'acquisizione di servizi di consulenza (Misura 2), **evidenza del servizio fornito e della documentazione prodotta** (copia dei rapporti di presenza dei consulenti con dettaglio delle attività svolte, di report, relazioni e di ogni altra documentazione utile a verificare l'attività di consulenza svolta ed il prodotto della stessa). Si specifica che i servizi di consulenza di cui alla Misura 2 lett. a) devono essere strettamente legati non solo all'acquisto dei beni strumentali di cui alla Misura 1, ma anche alla loro implementazione;
- i. Report di self-assessment di maturità digitale "Self i4.0" compilato dall'impresa disponibile nel portale nazionale dei PID alla URL: <https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/gli-strumenti-assessment-impres>. Per le imprese che presentano domanda solo per la misura 2 lett. b (consulenza/formazione su transizione energetica) è possibile in alternativa allegare il report riepilogativo di self-assessment in ambito ESG disponibile alla URL: <https://esg.dintec.it/sustainability.aspx>, relativamente alla Sostenibilità ambientale. I Report non dovranno avere data antecedente al 1.1.2026;
- j. in ordine all'effettivo possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006, e all'art. 5, comma 3, della legge n. 162/2021, copia dell'atto rilasciato da un Organismo di certificazione accreditato;
- k. con riferimento all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 l'impresa deve presentare dichiarazione resa e sottoscritta dalla compagnia assicurativa attestante la stipula e la scadenza del contratto assicurativo riportante la dicitura "Copertura dei rischi catastrofali ai sensi dell'art. 1, comma 101 della Legge 213/2023" e che fornisca i dettagli della copertura assicurativa conforme ai requisiti della Legge n. 78/2025, quali ad es.: dati dell'assicurato, dati della polizza (estremi, data di inizio e fine della copertura, tipo di copertura), dati dei beni aziendali coperti dalla polizza, dati della compagnia assicurativa (denominazione, sede legale, informazioni di contatto).
3. Nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia reso nella domanda dichiarazioni mendaci, verrà disposta la non ammissione al beneficio, fatte salve le ulteriori conseguenze di carattere penale.
4. È obbligatoria l'indicazione dell'indirizzo PEC dell'impresa, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno, pertanto, gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC indicato deve necessariamente corrispondere con quello iscritto nel Registro delle Imprese. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici derivanti da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

5. Sul sito internet camerale www.tb.camcom.gov.it, alla sezione “Bandi e concorsi”, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della domanda.
6. È possibile inoltrare domanda esclusivamente tramite l’applicativo Restart. La mera trasmissione telematica può essere effettuata per il tramite di un terzo incaricato. **Tutta la documentazione allegata alla pratica telematica deve essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente.**
7. La domanda non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo.
8. Si specifica che saranno considerate **non ammissibili al contributo**, e quindi non sanabili, le pratiche telematiche pervenute **prive degli “allegati al Modello”** di cui al comma 2 lettere a) e/o b) o con tali allegati non compilati secondo le indicazioni riportate nei predetti commi.

Articolo 9 – Valutazione delle domande, regolarizzazione, formazione della graduatoria, liquidazione del contributo

1. La Camera di commercio, eventualmente coadiuvata da esperti anche esterni, esaminerà le domande pervenute in tempo utile - sino a esaurimento dei fondi disponibili - sulla base della data di invio telematico, al fine di valutarne l’ammissibilità sia rispetto ai requisiti soggettivi e amministrativi previsti dal Bando, sia rispetto all’attinenza della domanda con gli ambiti tecnologici di cui all’art. 2, comma 2, del presente Bando e del possesso dei requisiti dei fornitori dei servizi di cui all’art. 6, comma 1.
Qualora, nel corso di svolgimento dell’attività istruttoria della pratica, risulti necessario acquisire, ai fini di una corretta istruttoria, ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già dallo stesso prodotta, la Camera di commercio provvederà a richiedere all’impresa tali elementi mediante apposita comunicazione PEC. Le integrazioni richieste andranno prodotte **entro e non oltre il termine perentorio** indicato in detta comunicazione, e comunque non inferiore a 15 giorni di calendario, pena la **decadenza** della domanda di contributo.
2. L’ammissione al Concorso e la contestuale liquidazione del contributo avverranno sino ad esaurimento dei fondi disponibili esclusivamente sulla base dell’ordine cronologico di spedizione delle domande, ferma restando l’ammissibilità degli interventi proposti e realizzati. A parità di data di trasmissione, l’ora/minuto di invio non determineranno alcuna precedenza nella graduatoria di ammissione a contributo. Tutte le domande pervenute nella medesima giornata avranno la medesima priorità.
3. Con appositi provvedimenti, assunti alla luce delle regole del presente Bando, verranno redatte le graduatorie di ammissione al contributo e quelle di esclusione.
4. Nel caso in cui si renda necessario, tra tutte le domande aventi la stessa data di trasmissione potrà essere operato un riparto proporzionale delle risorse che risulteranno ancora disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste di contributo ammesse con data precedente.
5. Le domande ricevute, non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili e poste nella lista d’attesa di cui al comma 8 del precedente articolo 4, saranno istruite qualora si liberino risorse in seguito agli esiti della procedura valutativa di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Il contributo non potrà essere erogato ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
7. La Camera di Commercio dispone per l’erogazione del contributo spettante al netto delle ritenute di legge, di norma entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

8. L'esito dell'istruttoria sarà comunicato a ciascuna impresa a mezzo PEC all'indirizzo indicato nella domanda di contributo. Successivamente a tale comunicazione, saranno pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente camerale (www.tb.camcom.gov.it) entro 15 giorni dall'adozione del relativo provvedimento dirigenziale, gli elenchi delle imprese ammesse al contributo, nonché gli elenchi delle domande non ammesse e di quelle non finanziabili per esaurimento del fondo.

Articolo 10 – Modalità di integrazione richieste ai fini della liquidazione del contributo

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.L. 13/2023 convertito in legge n. 41/2023, come modificato dalla Legge n. 213/2023, le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP). Il successivo comma 6 dispone che detto obbligo non si applica alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione; in tali casi, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le **necessary istruzioni** per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.
2. Pertanto, ai sensi del citato art. 5, comma 6 del D.L. 13/2023 convertito in legge n. 41/2023, nonché ai fini del presente Bando, l'impresa deve, per la liquidazione del contributo, predisporre e trasmettere alla Camera di Commercio l'integrazione elettronica della/e fattura/e dei fornitori ritenute ammissibili, **riportante il CUP che viene specificamente attribuito dalla Camera di commercio in sede di istruttoria per l'adozione del provvedimento** di cui al precedente art. 9, comma 4 del Bando.
Detta integrazione, giusto Provvedimento n. 563301/2025, va effettuata tramite **l'apposito servizio web nel portale dell'Agenzia delle entrate, Area riservata "Fatture e Corrispettivi"**.
3. In relazione a quanto presentato relativamente all'art. 8, comma 2, lett. k) (polizze per rischi catastrofali), e in base a quanto definito dall'art. 5, comma 3 e 6, andrà eventualmente verificata la **vigenza del contratto assicurativo**, con le medesime modalità previste al momento di presentazione della domanda.
4. **La mancata trasmissione, entro il termine perentorio indicato nella nota PEC, della regolarizzazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 comporta l'esclusione dell'impresa dall'ammissione al contributo.**

Articolo 11 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi

1. I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale o parziale del contributo stesso:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli indicati nella domanda presentata;

- c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni integrative eventualmente richieste;
- d) ad avere sede legale e/o operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso-Belluno ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- e) ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal contributo concesso;
- f) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- g) ad ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge n. 4.8.2017 n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".

Articolo 12 – Controlli

- 1. La Camera di commercio può, in ogni fase del procedimento, effettuare controlli e ispezioni anche in loco sulle operazioni agevolate al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni previste dal presente Bando nonché lo stato di attuazione delle operazioni finanziate.
- 2. L'impossibilità da parte della Camera di Commercio di effettuare i controlli di cui al comma 1 in relazione alle finalità di cui al presente Bando, per cause imputabili al richiedente, e/o l'esito negativo di detti controlli comporta la mancata concessione del contributo.

Articolo 13 – Revoca del contributo

- 1. La Camera di commercio dispone la revoca in misura totale del beneficio qualora ricorra una o più delle seguenti circostanze:
 - a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al beneficio;
 - b) mancata realizzazione dell'operazione finanziata entro i termini, ove previsti;
 - c) alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione prima del decorso di tre anni dalla data di completamento dell'investimento;
 - d) intervento di un'operazione di delocalizzazione o il verificarsi di una situazione di riduzione dei livelli occupazionali di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 184/2025 (Codice degli incentivi);
 - e) intervento di variazioni sostanziali dell'operazione agevolata o modifiche soggettive del beneficiario che, compromettendo gli obiettivi originari, siano valutate incompatibili con il mantenimento dell'agevolazione;
 - f) avvio di una procedura per la gestione dello stato di crisi o di insolvenza del beneficiario;
 - g) accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 9, fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 18, comma 4, lettera a), nel caso di DURC irregolare;
 - h) rinuncia all'agevolazione da parte del beneficiario.

2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 14 – Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso - Belluno intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
 - le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
 - l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.
 Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterne ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di Commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di Commercio (comprese le persone fisiche componenti i Nuclei di valutazione di cui all'art. 12) anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
 I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
 Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di Commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni oltre ad un ulteriore anno in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

6. **Diritti degli interessati:** ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
 - esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cciaa@pec.tb.camcom.it con idonea comunicazione;
 - proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso-Belluno, con sede in Treviso, Piazza Borsa 3b, tel. 0422.5951, fax 0422.595.595, e-mail integrita.trasparenza.privacy@tb.camcom.it, PEC cciaa@pec.tb.camcom.it (riceve solo da PEC). Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@tb.camcom.it

ALLEGATO 1: allegati IV e V della L. 199/2025